



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 dicembre 2013
(OR. en, de)**

**16822/13
ADD 2**

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0056 (NLE)**

**ENV 1109
MAR 182
TRANS 618
COMER 271**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	8173/12 ENV 242 MAR 33 TRANS 101 COMER 71 - COM(2012) 120 final
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio concernente la ratifica della convenzione internazionale di Hong Kong (2009) per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente, o l'adesione ad essa, da parte degli Stati membri nell'interesse dell'Unione europea
	- Richiesta di approvazione rivolta dal Consiglio al Parlamento europeo

Dichiarazione della Germania

Dichiarazione della Repubblica federale di Germania da iscrivere nel verbale del Consiglio

La Germania appoggia l'obiettivo della ratifica della convenzione di Hong Kong da parte degli Stati membri dell'UE.

Tuttavia, la Germania non può appoggiare il progetto di decisione poiché non si ravvisa alcuna competenza esclusiva dell'Unione che renderebbe necessaria per gli Stati membri un'autorizzazione esplicita a firmare. Oltre a ciò, la decisione si basa su una base giuridica erronea. L'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e paragrafo 8, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) è applicabile solo nei casi in cui l'Unione stessa è membro di un accordo o di un'organizzazione internazionale, il che non vale in questo caso. Pertanto la base giuridica corretta sarebbe l'articolo 2, paragrafo 1, del TFUE. La Germania ha chiarito in dettaglio questa interpretazione giuridica nel suo ricorso contro il Consiglio nella causa C-399/12 (Organizzazione della vigna e del vino (OIV)).
